Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Comunicato Ufficiale n. 41/CSAT del 16 Aprile 2026

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 13 Aprile 2026
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro.
Reclamo della società MONTECORVINO ROVELLA in riferimento al C.U. n. 62/D.P. Salerno del 2/04/2026.
Gara – Montecorvino Rovella / Santa Maria degli Angeli del 29.03.2026 – Campionato 3° categoria -SA- "D".
Squalifica Bartilomo Fioravante 6 gare
La società Asd Montecorvino Rovella proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica per 6 giornate del calciatore Fioravante Bartilomo adottata dal Gst e pubblicata sul CU n.62 del2/04/26. Preliminarmente la Corte rileva la tardività del reclamo che, a norma dell'art.76 comma 3 CGS, doveva essere depositato, a mezzo pec, presso la segreteria della Corte adita entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione da impugnare.
Poiché la sanzione della squalifica inflitta al predetto calciatore è stata pubblicata sul CU n.62 in data 2/04/26, il reclamo doveva essere depositato entro il 7/04/26 mentre dalla documentazione risulta il depositato solo in data 8/04/26. **P.Q.M.**
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiara inammissibile il reclamo e per l'effetto conferma il provvedimento pubblicato sul C.U. n. 62/D.P. Salerno del 2/04/2026.
Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.
Così deciso in Napoli, in data 13.04.2026

Il Presidente C.S.A.T.
Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro.
Reclamo della società SAN ROCCO CALCIO 24 in riferimento al C.U. n. 58/D.P. Salerno del 19/03/2026.
Gara – San Rocco Calcio 24 / Longobarda Valle dell'Irno del 15.03.2026 – Campionato 3° categoria -SA- "A".
Squalifica Pinto Gerardo 7gare
La società Asd San Rocco Calcio 24 proponeva reclamo avvero la squalifica per sette (7) gare effettive inflitta al calciatore Pinto Gerardo, l'ammenda di euro 200.00, alla società per la partecipazione alla rissa di propri tesserati nonché l'ammenda di euro 100.00, alla società per la presenza non autorizzata di soggetti estranei nello spazio adiacente agli spogliatoi, tutte le predette sanzioni disciplinari venivano pubblicati sul CU n.58/d.p. Salerno del 19/03/2026 e la società San Rocco Calcio 24 nei termini depositava il proprio reclamo.

La società reclamante deduceva che le sanzioni disciplinari erano state adottate dal Gst sulla falsa rappresentanza dei fatti descritti dal DDG nel referto di gara. Infatti il calciatore Pinto Gerardo subiva un colpo da parte di un calciatore avversario e non reagiva in alcun modo dimostrando calma e sportività. Nella fattispecie non si verificava alcuna rissa; i componenti delle panchine intervenivano solo al fine di allontanare il calciatore aggressivo. La reclamante, pertanto, evidenziava che il referto arbitrale presentava gravi errori fattuali e contraddizioni interne ed in particolare evidenziava palesi inversioni della sequenza temporale degli eventi. Terzo motivo di impugnativa era la sproporzione delle sanzioni disciplinari adottate rispetto alla dinamica dei fatti per come realmente verificatisi.
Concludeva la reclamante per l'annullamento della squalifica inflitta al calciatore Pinto Gerardo o, in via subordinata, per una riduzione a non più di due giornate. Per quanto riguarda le ammende, la reclamante concludeva per l'annullamento o per una significativa riduzione delle stesse.
La CSAT letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto, ritiene l'impugnativa meritevole di parziale accoglimento. Come è notorio, il referto di gara costituisce fonte primaria e la descrizione dei fatti appare precisa e puntuale anche in considerazione del supplemento di referto redatto dal DDG. Alla luce di quanto esposto, pertanto, la Corte adita nel confermare tutte le ammende inflitte alla reclamante, ritiene la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Pinto Gerardo eccessiva ed estremamente gravosa per come evidenziato nel referto di gara. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Pinto Gerardo a cinque (5) giornate effettive, conferma per il resto tutti i provvedimenti.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 13.04.2026

Il Presidente C.S.A.T.
Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro.

Reclamo della società U.S. ARIANO in riferimento al C.U. n.87 del 12/03/2026.

Gara – Savignanese / U.S. Ariano del 7.03.2026 – Campionato Promozione "C".

Ammenda 800.00 euro

La società Asd Us Ariano proponeva ritualmente reclamo avverso l'ammenda di euro 800.00 inflitta alla società e pubblicata sul CU n.87 del 12/03/2026. Deduceva la reclamante che la decisione del Gst era inficiata dalla violazione degli art. 8-26 e 28 del CGS avendo lo stesso operato un applicazione meramente tecnica delle norme richiamate omettendo qualsivoglia valutazione in ordine alla concreta graduazione della responsabilità della società. La reclamante deduceva anche la carenza di motivazioni e difetta di individualizzazione della condotta e la eccessiva gravosità della sanzione pecuniaria la quale risultava determinata in modo cumulativo e privo di specifica articolazione. Sulla questione della vetrata, infine, la reclamante deduceva che la lesione della stessa era persistente tant'è che a fine gara il dirigente della società US Ariano, si recava insieme al commissario di campo ed all'allenatore della Savignanese nel lato dove erano posizionati i tifosi della società reclamante dove potevano notare la sola presenza di alcuni fumogeni e nulla veniva rilevato in ordine alla vetrata che risultava lesinata già da tempo. Concludeva la reclamante per la riduzione dell'ammenda, o in subordine, per una rideterminazione della statuizione relative delle spese.
La CSAT, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto, ritiene la impugnativa meritevole di parziale accoglimento. Pur riconoscendo al referto di gara redatto dal DDG ed a quelli redatti dagli assistenti fonti primaria e privilegiata e pur individuando neo comportamento dei tifosi della società reclamante un atteggiamento poco sportivo e talvolta scorretto, ritiene l'ammenda di euro 800.00 eccessiva ed estremamente gravoso. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce l'ammenda ad euro 500.00.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 13.04.2026

Il Presidente C.S.A.T.
Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro.

Reclamo del tesserato BARBELLA FRANCESCO (Club Napoli) in riferimento al C.U. n.85 d.p. Napoli del 12/03/2026.

Gara – Club Napoli / S. Vito Positano del 7.03.2026 – Campionato Under 15 Prov. Napoli "A".

Squalifica Barbella Francesco fino al 11/03/2028

La CSAT letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va accolto parzialmente.

Invero, i signori C. Barbella e A. Amato, esercenti la potestà genitoriale sul minore Francesco Barbella, proponevano reclamo per il tramite del proprio legale di fiducia, avverso la sanzione disciplinare della squalifica fino al 11/03/2028 inflitta dal gst con delibera pubblicata sul CU n.85 d.p. Napoli del 12/03/2026 al calciatore Francesco Barbella. Deduceva la reclamante che la sanzione disciplinare era estremamente gravosa sia perché involontaria e senza che il calciatore intendesse provocare conseguenze fisiche al DDG, sia per la giovane età del calciatore.

Chiedevano l'annullamento della sanzione così gravosa o una forte riduzione della medesima.

La Corte ritiene di confermare che il referto arbitrale costituisce fonte privilegiata di prova ed esso rappresenta esattamente quanto accaduto e descritto dal DDG.

Ciononostante il Collegio ritiene che vadano valorizzate alcune circostanze che attenuano la gravità dell'accaduto. Innanzitutto, appare pacifico che il colpo subito dal DDG non abbia causato lesioni, tanto da comportare l'intervento successivo di una refertazione medica, né gli avvenimenti abbiano prodotto l'intervento degli organi di Polizia. Appare anche indubitabile che un colpo inferto ad un braccio evidenzia come il calciatore non avesse la precisa volontarietà di provocare un lesione personale al DDG, così come la giovane età del calciatore che precedentemente non aveva ma subito alcun provvedimento sanzionatorio rilevante, deve essere considerato un elemento che questa Corte intende valorizzare, anche in considerazione delle novella sulla giustizia riparatoria che valorizza la funzione rieducativa della sanzione, ritiene tali elementi complessivamente considerati per l'applicazione dell'art. 13 CGS. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica del sig. Barbella Francesco fino al 11/03/2027.

Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 13.04.2026

Il Presidente C.S.A.T.
Avv. E. Russo

Pubblicato in Napoli, il giorno 16 Aprile 2026

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carmine Zigarelli